913/08 COPIA 11 L92/04 per AVI

TRIBUNALE DI LODI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (220)

Il Tribunale di Lodi, in persona della dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 492/2004 r.g.

promossa da:

pro-tempore signor Tamperesentata e difesa, per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'avvocato Piergiuseppe Malaraggia presso lo studio del quale in Lodi, via Solferino, n. 68, è elettivamente domiciliata;

-parte opponente-

nei confronti di:

in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, per delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avvocato Olivo Rinaldi presso lo studio del quale in Lodi, Corso Vittorio Emanuele, n. 56, è elettivamente domiciliato;

-parte opposta-

e con la chiamata in causa di:

., in persona del legale rappresentante pro-tempore signor appresentata e difesa, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Ester Gammieri e Annalisa Gennari e presso lo studio di quest'ultima in Lodi, via Battaggio, n. 14, elettivamente domiciliata;

-terza chiamata-

e con la chiamata in causa di:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo ritualmente notificato in data 12-2-2004, conveniva in giudizio -
avanti l'intestato Tribunale- il signor me la companie in qualità di titolare
dell'omonima impresa individuale, per sentire: 1) in via preliminare, autorizzare
la chiamata in causa di le (per essere dalla stessa manlevata in
ipotesi di condanna); 2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Spese
di lite rifuse.
L'istante assumeva che:
nel dicembre 2002 I aveva incaricato la cooperativa di
provvedere all'asporto, trasporto e smaltimento dei rifiuti siti in Milano nei
Condomini di Condo
in occasione del conferimento del succitato incarico aveva autorizzato la
cooperativa ad avvalersi, per lo svolgimento dell'attività
commissionatale, dell'impresa individuale i
quindi, e la cooperativa avevano concordato il corrispettivo
dovuto indicato nelle fatture nn. 285/02 di euro 8.448,00 e 260/02 di euro
19.611,60;
a sua volta l'impresa aveva richiesto alla cooperativa
compensi indicati nelle fatture nn. 39 di euro 13.632,00 e 43 di euro 6.480,00
che quest'ultima non aveva corrisposto non essendo essa stessa stata pagata da
l'impresa infatti, in base agli accordi raggiunti con la
avrebbe dovuto essere pagata solo dopo che
avesse a sua volta pagato la cooperativa
pertanto, in ipotesi di condanna della cooperativa, avrebbe dovuto
essere condannata al pagamento di quanto richiesto dall'impresa
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, si
costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 26-
3-2004, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma del decreto

l'esistenza né l'entità del corrispettivo oggetto delle fatture nn. 39/02 e 43/02
azionate dalla ditta con il decreto ingiuntivo opposto, essendosi limitata
a rappresentare che, sulla base di un accordo intervenuto tra opponente ed
opposto, il debito nei confronti dell'impresa sarebbe stato estinto non
appena l'opponente fosse stato pagato da
Orbene, l'esistenza del succitato accordo non è risultata provata non essendo
state articolate, sul punto, istanze istruttorie.
In merito ai rapporti intercorsi tra opponente ed opposto, poi, deve osservarsi
come il presidente della cooperativa signor signor in, in
occasione dell'interpello dello stesso, abbia ammesso che nel corso dell'anno
2002 il signor era stato contattato dalla cooperativa per
l'effettuazione di operazioni di sgombero e smaltimento di materiali presenti in
solai e cantine di due distinti condomini di Milano (v
e che i costi relativi alle predette operazioni erano stati
preventivamente concordati dal signor con il presidente della
cooperativa.
La predetta dichiarazione, in quanto confessoria, dispensa dall'esame delle
dichiarazioni rese in merito dai testi ammessi.
Quindi, la cooperativa essendosi
l'accordo perfezionato tra quest'ultima e la ditta
Pertanto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 1089/03 emesso dal Tribunale di
Lodi in data 16-12-2003 con conseguente condanna dell'opponente al
pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 20.112,00 oltre interessi
legali dalla data di scadenza di ogni fattura al saldo.
La domanda di manleva formulata dall'opponente, siccome infondata, va
respinta.
Come già osservato, infatti, essendo l'accordo intervenuto con l'opponente (e
solo con questi), debitore della somma ingiunta dall'impresa non può
che essere la cooperativa di manleva presuppone infatti che il

condanna

la alla rifusione, in favore di in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.602,37 oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;

condanna

alla rifusione, in favore di le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.334,61 oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;

condanna

la di delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.300,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Il gjudice

Lodi, addì 18 novembre 2008

7